



Newsletter del 18 gennaio 2022

Nuovo provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Il D.L. n. 146/2021 convertito con modificazioni dal Capo III "Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" della Legge 7 dicembre 2021 n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20.12.2021) ha sostanzialmente modificato l'**art. 14 del D.Lgs. 81/08** (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro - TUSL) intitolato "Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori".

Il nuovo art. 14 del TUSL prevede che, "al fine di far cessare il pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare", il personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro adotta il provvedimento di sospensione nelle seguenti fattispecie riscontrate al momento dell'accesso ispettivo:

- 1) almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (ossia **impiego di personale "in nero" in misura pari o superiore al 10%** del totale di lavoratori regolarmente occupati, tranne che il lavoratore in nero risulti l'unico occupato dall'impresa),
- 2) **gravi violazioni in materia di salute e sicurezza** del lavoro elencate nell'Allegato I del TUSL.

Limitatamente alla fattispecie di cui al punto 2) il provvedimento di sospensione viene adottato anche dal personale ispettivo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio.

Tra le novità più importanti evidenziamo che:

- la percentuale di lavoratori irregolari passa dal 20% all'attuale 10%,
- non viene più contemplata la *reiterazione* delle violazioni; sarà quindi sufficiente l'accertamento di una delle violazioni contenute nel citato All. I per consentire l'adozione del provvedimento.

In ultimo ma non ultimo, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, il committente ha l'obbligo di effettuare comunicazione inerente l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori, all'Ispettorato del lavoro competente per il territorio e prima dell'inizio della prestazione lavorativa.

Per approfondire consulta le seguenti circolari ITL pubblicate nella sezione normativa del nostro sito:

- Circolare ITL n. 3 del 09.11.2021 - Oggetto: D.L. n. 146/2021 - nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/08 - prime indicazioni

<http://www.optsiracusa.it/index.php/normativa/category/42-circolari-ministero-lavoro-e-altri?download=670:in-circolare-n-3-del-09-11-2021-nuovo-provvedimento-sospensione-attivita-imprenditoriale>

- Circolare ITL n. 4 del 09.12.2021 - Oggetto: Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 - Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) **Nota (I)**

<http://www.optsiracusa.it/index.php/normativa/category/42-circolari-ministero-lavoro-e-altri?download=671:in-circolare-n-4-del-09-12-2021-allegato-i-del-d-lgs-81-08>

- Nota ITL n. 29 del 11.01.2022 - Oggetto: art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 - obbligo comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

<http://www.optsiracusa.it/index.php/normativa/category/42-circolari-ministero-lavoro-e-altri?download=672:in-nota-n-29-del-11-01-2022-obbligo-comunicazione-lavoratori-autonomi-occasionali>

Nota (I) Per l'Allegato I consulta il D.Lgs. 81/08 nella versione aggiornata a gennaio 2022 pubblicato nel nostro sito:

<http://www.optsiracusa.it/index.php/normativa?download=42:il-d-lgs-81-08-e-ss-mm-ii>

